



COMUNE DI CETONA

Area Economico Finanziaria – Tributi

L'ufficio Tributi informa tutti i gestori di strutture ricettive che il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con Decreto del 29/04/2022, ha approvato il modello di **DICHIARAZIONE ANNUALE per l'Imposta di Soggiorno**, corredato delle relative istruzioni per la compilazione, **da trasmettere entro il 30 giugno ad Agenzia delle Entrate.**

Imposta di soggiorno, nuova dichiarazione telematica entro il 30 giugno 2022

Il decreto ministeriale recante il modello di dichiarazione annuale relativo alle presenze e ai versamenti dell'imposta di soggiorno è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 110 del 12 maggio 2022.

L'adempimento trova fonte nella scelta del legislatore di qualificare come responsabili del pagamento i gestori delle strutture ricettive nonché i soggetti che intervengono nel pagamento dei corrispettivi delle locazioni brevi ai sensi del Dl 50/2017. Nell'intervento normativo, che ha portato alla modifica dell'articolo 4 del Dlgs 23/2011 e dell'articolo 4 del Dlgs 50/2017, il legislatore ha posto in capo a questi soggetti un obbligo dichiarativo comprensivo di sanzione pecuniaria in caso di omissione o infedeltà. Il decreto ha approvato tre documenti: il modello, le istruzioni e le specifiche tecniche

La dichiarazione

La dichiarazione è suddivisa per anno e per gestore, prevedendo la compilazione di un riquadro per ogni struttura ricettiva, nel quale si deve ragionare a trimestri. In particolare, è previsto si inserisca l'ubicazione della struttura, la qualifica commerciale o meno, il codice



COMUNE DI CETONA

Area Economico Finanziaria – Tributi

ATECO dell'attività esercitata nella struttura (quando commerciale) e quattro righe periodiche (una per trimestre) nelle quali va indicato: la tariffa dell'imposta a notte, l'imposta applicata, il numero delle presenze paganti, esenti o ridotte. In questo contesto potrebbe emergere qualche anomalia dal punto di vista tariffario, se consideriamo i diffusi casi di applicazione di imposta con modalità forfettaria, non rispondente alla regola del pernottamento.

La sezione dedicata al versamento ha previsto un importo cumulativo delle somme versate nell'arco temporale dei trimestri compilati.

Nelle istruzioni è indicato quali sono i campi non obbligatori e quali invece i campi che devono essere sempre compilati. Non è obbligatorio il campo relativo agli estremi di versamento mentre il campo "Importo annuale (cumulativo) versato al Comune" deve essere sempre compilato. In caso contrario, la dichiarazione non viene accettata. L'importo deve essere cumulativo per l'intero anno indicato nella dichiarazione e tutte le strutture presenti nella dichiarazione.

Modalità di trasmissione

La modalità di trasmissione transita attraverso il sistema telematico dell'Agenzia delle Entrate che renderà disponibile un'apposita applicazione.

Il modello dichiarativo apre con una informativa nella quale si legge la finalità dei dati forniti in fase di accesso all'area riservata sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate. I dati verranno trattati per consentire l'acquisizione, la memorizzazione della dichiarazione e la messa a disposizione della stessa ai Comuni che hanno istituito l'imposta di soggiorno e contributo di soggiorno.

I dati saranno conservati dal Dipartimento delle Finanze per il periodo strettamente necessario a consentire la trasmissione delle dichiarazioni ai Comuni (fino al 31 dicembre del



COMUNE DI CETONA

Area Economico Finanziaria – Tributi

quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione doveva essere presentata), che saranno titolari del trattamento dei dati personali, per le proprie finalità, a partire dal momento in cui avranno a disposizione le dichiarazioni.

La dichiarazione può essere compilata e trasmessa anche da soggetti intermediari individuati dalla legge (centri di assistenza fiscale, associazioni sindacali, professionisti iscritti all'albo) che tratteranno i dati esclusivamente per la finalità di trasmissione del modello. In questo caso la dichiarazione è trasmessa, per conto del richiedente, da parte di un intermediario individuato ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del Dpr 22 luglio 1998, n. 322, delegato al servizio del «Cassetto fiscale» dell'Agenzia delle entrate o al servizio di «Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici» del portale «Fatture e Corrispettivi».

La ricevuta di trasmissione sarà sempre consultabile e scaricabile dall'area riservata del portale dell'Agenzia delle Entrate utilizzando le credenziali Fisconline/Entratel e sarà visibile solo a chi ha trasmesso la dichiarazione. Viceversa, in caso di esito negativo, l'utente visualizzerà un messaggio con cui viene indicato il problema che ne ha pregiudicato l'invio.

I termini

Le norme indicate prevedono che la dichiarazione deve essere presentata ogni anno entro il 30 giugno per le presenze turistiche e i versamenti dell'anno precedente. Solo per quest'anno, l'obbligo riguarda anche il 2020, in forza della proroga contenuta nel DL 41/2021, situazione che obbliga a un doppio adempimento a meno di due mesi dalla scadenza. Una situazione che potrebbe facilmente guadagnare una proroga anche se, al momento, non sembra concretizzarsi nonostante le difficoltà, complice l'effetto prima volta. I contribuenti dovranno infatti ricercare versamenti e comunicazioni delle presenze rese al Comune, secondo le diverse discipline regolamentari. Particolarmente attesi anche gli adempimenti da parte dei gestori di portali di prenotazione telematica che intervengono nel pagamento, indicati esplicitamente tra i soggetti obbligati e sui quali è ragionevole attendersi delle sorprese, visti i ricorsi ancora pendenti a livello europeo riguardanti proprio gli adempimenti tributari.



COMUNE DI CETONA

Area Economico Finanziaria – Tributi

Restano fermi tutti gli altri obblighi imposti dai Comuni ovvero le comunicazioni periodiche delle presenze, i versamenti da eseguire sulla base delle scadenze indicate nel regolamento dell'ente e la presentazione dei conti di gestione.

Imposta di Soggiorno: dichiarazione annuale cumulativa all'Agenzia delle Entrate

Il [Decreto del Ministero dell'Economia e Finanze del 29/04/2022](#), pubblicato sulla G.U. del 12/05/2022 ha approvato il modello di dichiarazione annuale con le relative istruzioni.

La presentazione della dichiarazione annuale deve avvenire esclusivamente attraverso il canale telematico dell'Agenzia delle Entrate accedendo al sito agenziaentrate.gov.it/portale/area-riservata.

L'invio della dichiarazione può essere fatto anche dai soggetti intermediari individuati dalla legge (iscritti all'albo dei Commercialisti, Ragionieri, Periti Commerciali e dei Consulenti del Lavoro, le associazioni sindacali di categoria, i CAF centri di assistenza fiscale, ecc.) così come indicato nelle istruzioni alla compilazione della dichiarazione annuale allegate al D.M. 29/04/2022.

Pertanto entro il **30 GIUGNO 2022** dovranno essere inviate **esclusivamente mediante sistema telematico dell'Agenzia delle Entrate:**

- la dichiarazione per l'anno d'imposta 2020
- la dichiarazione per l'anno d'imposta 2021

Si precisa che rimangono invariati gli obblighi di dichiarazione e di versamento trimestrale al Comune ai sensi delle disposizioni del Regolamento comunale dell'imposta.

Per informazioni e chiarimenti in merito alla compilazione della dichiarazione e all'assistenza legata all'invio telematico della stessa si dovrà contattare direttamente il call center dell' AGENZIA DELLE ENTRATE al numero 800 90 96 96 (da telefono fisso)